

 COMUNE DI DRENA Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
	Numero 2	Data 19/02/2026	Originale

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA - 2026/2028; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

L'anno **2026**, addì **19** del mese di **Febbraio** alle ore **18.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, nella sala delle riunioni.

Nominativi:	Presenza
BOMBARDELLI LORENA	SI
BOMBARDELLI SIMONE	SI
BORTOLOTTI MATTEO	SI
BORTOLOTTI ROBERTO	SI
BORTOLOTTI SERGIO	AG
BORTOLOTTI STEFANIA	SI
CHIARANI GIOVANNA	SI
GOBBER CLAUDIO	SI
LEONARDI ANTONIO	SI
MIORI SEBASTIANO	AG
NARDELLI FRANCESCA	SI
PEDROTTI GABRIELLA	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 10, assenti n. 0, assenti giustificati n. 2, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il Sindaco BOMBARDELLI SIMONE.

Partecipa la Segretaria Comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. BORTOLOTTI ROBERTO e sig. PEDROTTI GABRIELLA.

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA - 2026/2028; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49 comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Verificato quindi che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Rilevato che in data 24.11.2025 è stata sottoscritto il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali il quale prevede che *“Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026- 2028 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.”*

Vista la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026, così come prevista dal decreto del Ministero dell'Interno di data 24.12.2025.

Dato atto che il D.M. 25 luglio 2023, avente ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»”, ha introdotto diverse modifiche al Principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Preso atto della deliberazione consiliare n. 24 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 8 di data 29 gennaio 2026 di approvazione dello schema del bilancio di previsione e del DUP 2026-2028, messa a disposizione del Consiglio comunale.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione, come da allegato B.2 al presente provvedimento.

Considerato in particolare che, per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, stabilisce che il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI. o TA.RI.P. è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio.

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste, in sostituzione del "Piano di miglioramento", nel "Progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata fra i Comuni di Dro e Drena", approvato con deliberazione consiliare n. 54 di data 28/12/2016.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di

finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 delle Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata.

Rilevato che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio.

Dato atto che il D.U.P. 2026-2028 che delinea il quadro finanziario del triennio, completo e aggiornato ai programmi dell'amministrazione, è documento allegato alle proposte del bilancio pluriennale 2026-2028.

Visto il testo del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, di cui all'allegato A al presente provvedimento, il quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune.

Visti altresì gli allegati allo schema di Bilancio di previsione, predisposti come richiesto dalla normativa di cui alle lettere B, B.1, B.2 e C, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Verificato che nel bilancio di previsione risulta iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per il quale si rinvia alle indicazioni fornite nella Nota Integrativa per quanto concerne i criteri e le modalità della sua costituzione.

Dato atto che:

- in data 29/01/2026 è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito della proposta di DUP e dello schema di bilancio di previsione 2026-2028; i documenti sono stati altresì trasmessi ai Consiglieri tramite e-mail.
- il Revisore dei Conti, dott. Borghetti Antonio, con la nota di cui al prot. n. 498 di data 02/02/2026, ha espresso parere favorevole sulla proposta di DUP e bilancio e i suoi

allegati; il medesimo giorno il parere in oggetto è stato messo a disposizione dei Consiglieri;

Osservato che sulla proposta di bilancio 2026-2028 e sui relativi allegati i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, sino a cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio.

Dato atto che entro il termine previsto non sono pervenute proposte di emendamento.

Rilevato che si rende necessario procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati nonché del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per rendere operativa da subito la gestione del bilancio 2026 e pluriennale 2026- 2028, stante l'urgenza di sostenere fin da subito alcune spese e visto il termine di legge.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del regolamento di contabilità, ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42).

Visto il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 28 novembre 2018 e s.m..

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 2 di data 17/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 di data 19/02/2025.

Considerato che il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Drena è in corso di predisposizione e che pertanto, nelle more della sua approvazione, è in corso l'esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dall'ordinamento vigente, nei limiti degli stanziamenti definitivi assestati dell'annualità 2026 del bilancio pluriennale 2025 – 2027.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 di data 12/01/2026 di presa d'atto della nomina delle responsabili di Servizio e i/le Capufficio per l'anno 2026.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con due separate votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno dato il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consigliere Chiarani Giovanna e Pedrotti Gabriella), astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge con l'assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, **allegato A** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso include la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2. di approvare il bilancio di previsione 2026-2028, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa di cui all'**allegato B**, compresa la Nota Integrativa di cui all'**allegato B.1**, gli altri **allegati B.2**, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro riassuntivo:

2026

ENTRATA	EURO	SPESA	EURO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.361,17		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00		
Avanzo ammin. accantonato/vincolato	12.160,80	Titolo 1 – Spese correnti	786.040,41
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	196.550,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.593.137,65
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	387.581,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.776,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	152.961,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.622.340,09	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	622.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	622.000,00		
<i>TOTALE</i>	3.104.954,06	<i>TOTALE</i>	3.104.954,06

2027

ENTRATA	EURO	SPESA	EURO
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	196.550,00	Titolo 1 – Spese correnti	710.536,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	366.801,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	206.580,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	148.461,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.776,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	209.080,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	622.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	622.000,00		
<i>TOTALE</i>	1.642.892,00	<i>TOTALE</i>	1.642.892,00

2028

ENTRATA	EURO	SPESA	EURO
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	193.550,00	Titolo 1 – Spese correnti	709.036,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	363.025,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	101.580,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	149.961,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	104.080,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	622.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	622.000,00		
<i>TOTALE</i>	1.532.616,00	<i>TOTALE</i>	1.532.616,00

3. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione, di cui all'art. 4, comma 6 della L.P. 6/2005, **allegato C** al presente provvedimento;
4. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2026-2028;
5. di trasmettere il bilancio di previsione 2026-2028 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
6. di comunicare alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali l'avvenuta approvazione del bilancio;
7. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consigliere Chiarani Giovanna e Pedrotti Gabriella), astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza dei due scrutatori, è dichiarata immediatamente eseguibile;

8. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
 - d) ricorso in materia di appalti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

FA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 1

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA - 2026/2028; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 09/02/2026

Il Responsabile di Settore

dott.ssa Francesca Antola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 09/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Francesca Antola

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
BOMBARDELLI SIMONE

la Segretaria Comunale
CINZIA MATTEVI

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 20/02/2026 al 02/03/2026, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, li 20/02/2026

la Segretaria Comunale
CINZIA MATTEVI
